Il Tribunale di Catanzaro
seconda sezione civile

in composizione monocratica, nella persona dalla dott.ssa Ermanna Grossi, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 5343 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, introdotto

DA

elettivamente domiciliato in Pizzo, alla via B. Musolino, n. 3, presso lo studio dell'avv. Ilaria Marino, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso; *- ricorrente -*

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro. *resistente -*

In fatto

Con ricorso depositato in data 21/10/2015, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato la decisione adottata dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone in data 24/9/2015 (notificata al ricorrente in data 8/10/2015), che ha rigettato la domanda di protezione internazionale da lui proposta, ritenendo insussistenti anche i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/11/2016, senza procedere all'audizione del ricorrente, in quanto le circostanze dallo stesso dichiarate, per come trasfuse nel verbale di audizione e nel ricorso, devono ritenersi esaustive ai fini della decisione.

In diritto

1. Il ricorso, tempestivamente proposto, ovverosia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.

2. Deve, anzitutto, rilevarsi che la procedura per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale è regolata da un complesso di norme con cui lo Stato italiano ha, sostanzialmente, dato attuazione ai principi contemplati dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge 24.7.1954 n. 722,

Firmato Da: GROSSI ERMANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9dd09

modificata dal protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato con legge 14.2.1970 n. 95, nonché alle diverse direttive emanate dalla Comunità europea in tema di rifugiati o di persone altrimenti bisognose della protezione internazionale.
In particolare, con riferimento al caso di specie, assumono rilievo le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 251/2007 e nel d.lgs. n. 25/2008.
L'art. 2, lett. e) del d. lgs. 251/2007 definisce lo straniero che può aspirare alla concessione dello *status* di rifugiato – mutuando la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra - come colui che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per una opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza.
L'atto di persecuzione, per essere rilevante ai fini della concessione dello *status* di rifugiato, deve provenire da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali.
Lo strumento di persecuzione può concretizzarsi nelle forme più diverse: oltre che in forme di violenza fisica o psichica, l'atto persecutorio può anche consistere in un provvedimento legislativo o amministrativo o giudiziario, a condizione che esso si traduca in atti discriminatori o sproporzionati rispetto al fine per il quale sono stati adottati. Tra essi, senz'altro rientrano quelli diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
I motivi della persecuzione devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un gruppo sociale o le opinioni politiche dell'individuo.
Inoltre, la domanda di protezione internazionale può essere accolta solo ove sia accertato che nel Paese d'origine non sono individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.
Ove allo straniero non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, può, tuttavia, essere accordata la cosiddetta "*protezione sussidiaria*".
È, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Firmato Da: GROSSI ERMANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9dd09

Più precisamente, secondo il citato art. 14 "*sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

3. Orbene, venendo al caso concreto, il ricorrente ha riferito di avere lasciato il proprio Paese d'origine per il timore di essere arrestato perché accusato di aver ucciso il medico che aveva curato la sua prima figlia, morta in ospedale in data 22/1/2014, dove era stata ricoverata per problemi all'intestino.
Orbene, pur volendo prescindere dalle condivisibili perplessità manifestate dalla Commissione in ordine alla credibilità del ricorrente (soprattutto in ordine al notevole lasso di tempo trascorso tra il momento in cui il ricorrente avrebbe minacciato il medico, vale a dire nel mese di gennaio 2014, e quello in cui si sarebbe verificato l'omicidio, vale a dire nel maggio 2014), non può ritenersi che lo stesso sia minacciato dall'autorità statale per le sue convinzioni politiche, le origini razziali, la fede di appartenenza, le sue condizioni sociali, trattandosi di vicenda che attiene alla sfera penale ordinaria.
Né vi sono elementi per ritenere che, se tornasse nel paese di origine, il ricorrente sarebbe sottoposto dallo Stato o da altra organizzazione avente il controllo di una rilevante porzione dello Stato, a persecuzione per motivi politici, religiosi, razziali, né che correrebbe il rischio di subire un grave danno, nell'accezione, sopra esplicata, dell'art. 8 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e cioè che verrebbe condannato a morte dall'autorità Statale o da altra che abbia il controllo del territorio, o che verrebbe sottoposto a tortura od a trattamenti inumani, o, ancora, che sarebbe sottoposto alla minaccia grave ed individuale alla vita in virtù di violenze indiscriminate derivanti da un conflitto armato.

4. Non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria.
E invero, deve al riguardo evidenziarsi come secondo il giudice di legittimità "*deve, infine, osservarsi che, come indicato dalla Corte di Giustizia (sentenza n. 172 del 2009, Caso Elgafaji contro Paesi Bassi, principio ribadito con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakitè n. 285- 12) rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono proprio per Ric. 2013 n. 26301 sez. M1 - ud. 11-07-2014 -9- il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi di cui alla lettera C). In particolare, nel caso Elgafaji, la Corte ha affermato che : "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo .specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; — l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità*

Firmato Da: GROSSI ERMANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9dd09

nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"'" (così cass. n. 22111/2014).
Deve allora essere verificato se nell'area di provenienza del ricorrente possa ritenersi sussistente una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui all'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007.
Al riguardo, davanti alla Commissione territoriale il ricorrente ha dichiarato di provenire da Benin City in Edo State.
Orbene, non v'è dubbio in ordine alla situazione di ormai conclamata pericolosità, dovuta ai frequenti attacchi terroristici di Boko Haram, degli Stati della Nigeria collocati nelle parti del centro (cosiddetta "middle belt"), del nord e, specialmente, del nord est del paese.
Diversa è la condizione socio-politica degli altri stati della Nigeria, tra i quali proprio l'Edo State, che secondo le informazioni dal sito internet *http://www.limesonline.com/come-si-finanzia-e-come-governa-boko-haram/76405* (vedasi mappa delle zone controllate da Boko Haram a febbraio 2015) non risulta controllato da organizzazioni terroristiche.

5. È fondata invece la domanda di concessione della protezione umanitaria.
Va premesso al riguardo che i presupposti della protezione umanitaria possono essere individuati in situazioni soggettive del richiedente (ad esempio, gravi condizioni di salute incompatibili con il ritorno nel Paese d'origine, ovvero ancora la sussistenza di patologie non curabili nel proprio Paese) ovvero in situazioni generalizzate del Paese di origine non già di natura socio-politica (che integrano ipotesi di protezione sussidiaria) ma alimentare (ad esempio, situazioni di carestia o grave emergenza alimentare che rendano altamente probabile che il richiedente, tornato nel proprio Paese, muoia per fame) e/o sanitaria (ad esempio, la diffusione di epidemie non controllabili in un determinato Paese, cosicché la semplice permanenza del richiedente nel suo Paese determinerebbe, per lui, il rischio di contrarre la malattia) e/o ambientale (ad esempio, cataclismi naturali che abbiano sconvolto l'intero territorio statale e lasciato la popolazione senza abitazione e sostentamento alimentare).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato e dimostrato di avere avviato un valido processo di integrazione nel territorio dello Stato italiano, prestando la propria attività lavorativa alle dipendenze di xxxxxxxxxxxx) come lavoratore domestico, per come da comunicazione all'INPS acquisita agli atti del giudizio, a partire dal 27/7/2016.
Conseguentemente la domanda di concessione della protezione umanitaria appare fondata e in quanto tale deve essere accolta.

6. In considerazione della non univocità degli orientamenti manifestati sul punto dalla giurisprudenza di merito, si compensano integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Firmato Da: GROSSI ERMANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9dd09

P. Q. M.

Il tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- riconosce a xxxxxxxxx la protezione umanitaria;
- compensa integralmente le spese di lite.

Catanzaro, 22 marzo 2017

Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi

Firmato Da: GROSSI ERMANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9dd09